



# Città di Seregno

Provincia di Monza e della Brianza

VERBALE N. 4/2022

## DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (URBANISTICA E PLIS) ED EDILIZIA PRIVATA"

### SEDUTA del 26.07.2022

L'anno duemila ventidue addì ventisei del mese di luglio alle ore 19.00, presso la Sede Comunale di Piazza dei Martiri della Libertà n. 1, Palazzo Landriani, si è riunita la Commissione consiliare permanente "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (URBANISTICA E PLIS) ED EDILIZIA PRIVATA" regolarmente convocata con nota protocollo n. 40211 del 20.07.2022.

Partecipa all'adunanza il segretario della commissione consiliare permanente Mario Loreto Giuseppe Catalano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la Commissione la consigliera Patrizia Bertocchi.

Risultano presenti:

n.	Cognome e nome	Qualifica	Gruppo consiliare
1	Bertocchi Patrizia	Componente Effettivo	PD - Partito Democratico
2	Trezzi Edoardo	Componente Effettivo	Lega- Salvini Lombardia- Lega Lombarda
3	Silva Agostino	Componente Effettivo	Alberto Rossi Sindaco - Scelgo Seregno

Risultano altresì presenti:

- Claudio Vergani, Assessore alla Pianificazione territoriale (Urbanistica e PLIS) ed Edilizia Privata;
- Angela Danila Scaramuzzino, Dirigente Area Servizi per il Territorio;
- L'Avv. Vincenzo Piscopo Responsabile del Servizio Advocatura Civica;

Il **Presidente** alle ore 19.08 riscontrata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto all'o.d.g.: "Approvazione verbale seduta precedente".

Dichiarazioni di voto:

Favorevoli: Bertocchi Patrizia, Silva Agostino,

Astenuti: Trezzi Edoardo

Il **Presidente** dichiara approvato il verbale della seduta del 14.06.2022 ed invita l'assessore Vergani e l'Avv. Piscopo all'illustrazione del secondo punto all'ordine del giorno "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 04039/2022, depositata in data 23.05.2022 - R.G. n. 5437/2021;

L'assessore **Vergani**, ringrazia i presenti e prima di cedere la parola all'Avvocato Piscopo, ripercorre brevemente l'exkursus che ha portato al debito fuori bilancio oggetto del secondo punto posto all'ordine del giorno;

Premette che si tratta di un debito fuori bilancio sorto a seguito di una Sentenza del Consiglio di Stato che ha visto il Comune soccombente; tale sentenza ha ribaltato quanto deciso in primo

grado di giudizio dal T.A.R., spiega come tutta la vicenda sia riferita ad un intervento iniziato nel 2005 e che la prima contestazione sia avvenuta solo nel 2017;

Precisa che una prima Ordinanza di demolizione era stata emessa nel Novembre 2017, era stato ordinato la demolizione della cabina elettrica e della vasca di accumulo interrate, in via Bologna, in quanto realizzate in assenza di provvedimento autorizzativo edilizio, tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente e successivamente annullato dal TAR in quanto l'ordine non era stato preceduto dalla diffida ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001;

Successivamente veniva emessa la diffida al ripristino dello stato dei luoghi - notificata dal Comune Seregno a Edilombarda s.r.l. in data 10.07.2019, con cui si ordinava alla sopraccitata società la demolizione della cabina elettrica e della vasca di accumulo in via Bologna, in quanto realizzate in assenza di provvedimento autorizzativo edilizio.

Anche tale provvedimento è stato impugnato ma in questo caso, con sentenza TAR Lombardia, Milano sez. II n. 2327/2020 il ricorso promosso dalla società Edilombarda s.r.l. contro il Comune di Seregno, e nei confronti di Ambiente Energia Brianza s.r.l., Retipiù s.r.l. e Brianzacque s.r.l. è stato respinto.

Spiega come avverso la sentenza TAR sopraccitata, favorevole al Comune, la società Edilombarda s.r.l. ha promosso ricorso avanti al Consiglio di Stato (R.G. n. 5437/2021) per l'annullamento e/o riforma della sentenza di primo grado;

Il Consiglio di Stato sez. VI, con sentenza n. 04039/2022, ha accolto il ricorso riformando la sentenza TAR appellata e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento comunale di demolizione; riconoscendo di fatto un legittimo affidamento dell'operatore fondato su un atto autorizzatorio, definito dallo stesso Consiglio di Stato "*forse illegittimo*", rilasciato dal Comune nel 2005 ad AEB e che riguardava l'occupazione del suolo pubblico.

A seguito di tale Sentenza le tre parti costituite soccombenti, in parte uguali, ma in solido tra loro, sono state condannate al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese relative al doppio grado di giudizio;

Da ciò discende, per la quota di spettanza del Comune di Seregno, il debito fuori bilancio originatosi, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000.

Interviene il Consigliere **Trezi** il quale chiede alcuni chiarimenti: il primo chi fosse stato il Dirigente dell'Area Territorio nel 2017 nonché su chi fosse stato l'Assessore competente nel predetto periodo, il secondo su come sia possibile che dal 2005 e solo a distanza di quasi 13 anni il Comune sia intervenuto con i provvedimenti del caso; evidenzia l'eccessivo ritardo dei tempi;

L'Avv. **Piscopo** chiarisce che il Dirigente dell'area Territorio dell'epoca era l'Ing. Santambrogio mentre l'Assessore competente era Barbara Milani; l'Avvocato prosegue dando lettura di alcuni passaggi del verbale di sopralluogo redatto dai Tecnici Comunali in data 27.02.2017 (relativo a Via Bologna), spiega che nel Novembre 2017 è stato assunto il provvedimento "ordinanza di demolizione", con cui era stata ordinata la demolizione della cabina elettrica e della vasca di accumulo in via Bologna, in quanto realizzate in assenza di provvedimento autorizzativo; il provvedimento è stato poi impugnato innanzi al TAR e successivamente annullato dal medesimo Tribunale in quanto l'ordine non era stato preceduto dalla diffida ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001;

Spiega come poi successivamente veniva emessa la diffida al ripristino dello stato dei luoghi - notificata dal Comune Seregno a Edilombarda s.r.l. in data 10.07.2019, provvedimento anch'esso impugnato; rileva però come in tale controversia il TAR abbia dato ragione al Comune riconoscendo le opere come realizzate in assenza di provvedimento autorizzativo.

Interviene il Consigliere **Trezi** che evidenzia come di fatto il Consiglio di Stato abbia stravolto la sentenza del TAR;

L'Avv. **Piscopo** spiega che il Consiglio di Stato ha salvaguardato la situazione di fatto, da lettura di due passaggi rilevanti della Sentenza per rendere meglio l'idea, il primo passaggio dove si legge che (in riferimento all'atto autorizzatorio rilasciato ad AEB nel 2005): "*si tratta di un atto che forse è illegittimo, ma di fatto ha autorizzato o comunque giustificato l'intervento a*

fini edilizi e dalla cui adozione sono trascorsi lunghi anni (più di dieci) nel corso dei quali, quanto meno, il Comune ha tollerato la situazione che si era andata così determinando", il secondo: "(iii) l'eventuale rimozione delle opere di che trattasi non potrebbe prescindere da un previo annullamento in autotutela dell'autorizzazione del 22 giugno 2005, ove mai fosse possibile a distanza di tanti anni dalla sua adozione, nel rispetto dei principi del *contrarius actus*".

Esibisce quindi il documento non firmato e non protocollato che nelle difese comunali è stato disconosciuto ma che il Consiglio di Stato ha ritenuto valido.

Il Consigliere **Trezzi** chiede nuovamente su come sia possibile che dal 2005 e solo a distanza di quasi 13 anni il Comune sia intervenuto con i provvedimenti del caso;

Interviene la consigliera **Bertocchi** indicando come possibile spiegazione il fatto che il tutto sia partito proprio con il sopralluogo effettuato nel 2017 che ha consentito di rilevare le due costruzioni, non autorizzate;

L'Avv. **Piscopo** rileva come il titolo in realtà non c'è ma come il Consiglio di Stato ha riconosciuto una autorizzazione né firmata tantomeno datata come idonea a costituire l'affidamento per la ricorrente alla costruzione. Ribadisce come il Consiglio di Stato abbia condannato in solido le soccombenti AEB e RETI PIU' che avevano aderito alla tesi del Comune sulla mancanza del titolo autorizzatorio edilizio pur avendo provveduto a fornire le indicazioni tecniche per la realizzazione dell'impianto e la fornitura delle macchine.

Il **Presidente** chiede se ci sono altre ulteriori domande e/o ulteriori argomenti;


L'assessore **Vergani**, prende la parola per esporre una comunicazione, nello specifico spiega che c'è la prospettiva di Convocare una Commissione Territorio per il mese di settembre; il fine di tale Commissione sarà quello di discutere in merito a due argomenti specifici: il primo quello relativo al Piano Urbano del Traffico (controdeduzioni delle osservazioni e approvazione), ed il secondo quello relativo ad un "pacchetto" di delibere sulla rigenerazione urbana. Spiega come il suo intento è quello di far pervenire con largo anticipo la convocazione e la documentazione relativa agli argomenti in oggetto affinché tutti i Commissari possano avere l'opportunità di essere resi edotti con largo anticipo sulle materie in oggetto;

Il **Presidente** verificata l'assenza di ulteriori elementi di discussione, alle ore 19.24 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Seregno,

IL PRESIDENTE  
**Patrizia Bertocchi**



IL SEGRETARIO  
**Mario Loreto Giuseppe Catalano**

